

**Ordinanza**  
**sull'agevolazione doganale secondo l'impiego**  
**(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)**

del 20 settembre 1999 (Stato 11 luglio 2000)

---

*Il Dipartimento federale delle finanze,*

visto il decreto del Consiglio federale del 21 luglio 1942<sup>1</sup> che delega al Dipartimento delle finanze e delle dogane il diritto di istituire per certe merci dei dazi differenziati,

*ordina:*

**Art. 1** Aliquote di dazio ridotte

Le merci elencate nell'allegato possono essere importate alle aliquote di dazio ridotte sempre che siano destinate all'impiego indicato. L'allegato fissa le aliquote di dazio.

**Art. 2** Disposizione transitoria per i foraggi destinati all'ingrasso di volatili

<sup>1</sup> Per i foraggi delle voci 1001.9040, 1003.0070, 1004.0040, 1005.9030, 2301.1019, 2301.2010, 2302.3021 e 2304.0010 destinati all'ingrasso di polli, tacchini, quaglie, faraone, oche e anatre nonché all'allevamento di pulcini da ingrasso sono restituiti a richiesta:

- a. il 25 per cento dell'aggravio daziario medio, sempre che i volatili da ingrasso siano stati macellati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1999;
- b. il 15 per cento dell'aggravio daziario medio, sempre che i volatili da ingrasso siano stati macellati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> La restituzione è calcolata in base all'aggravio daziario medio, durante il periodo da ingrasso, dei componenti di un miscuglio standardizzato di alimenti per volatili d'ingrasso.

<sup>3</sup> Il consumo di foraggi è determinato come segue:

- a. per i volatili da ingrasso, secondo il peso vivo; per la produzione di un chilogrammo di volatili ci si fonda sui seguenti consumi di alimenti: polli 2,0 kg, tacchini e tutte le altre specie di volatili 2,7 kg;
- b. per i riproduttori di volatili da ingrasso, secondo la quantità di volatili da ingrasso macellati; per ogni capo il consumo di alimenti ammesso per i riproduttori è di 600 g.

RU 1999 2474

<sup>1</sup> RS 631.146.3

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 10 dic. 1999 (RU 2000 209).

<sup>4</sup> Hanno diritto a una restituzione gli agricoltori indigeni ingrassatori di volatili che producono annualmente nella propria azienda almeno 500 kg di volatili (peso vivo) nutriti con foraggi importati.

<sup>5</sup> Le domande di restituzione vanno presentate all'Ufficio federale dell'agricoltura.

**Art. 3** Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza del 5 novembre 1987<sup>3</sup> sulle merci reversali;
- b. l'ordinanza del 17 novembre 1987<sup>4</sup> sulle merci reversali provenienti dalle Comunità europee.

**Art. 4** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.

<sup>3</sup> [RU 1987 2621, 1988 1559, 1989 928 1225, 1992 790, 1993 1141 2066 2912, 1994 396 808 1429 1750, 1995 3526 3692 4794 4855, 1996 580 1409 2415 2553 2757, 1997 48 art. 11 n° 2 205 880 958 1631 2235, 1998 103 885 1462 1474 1835 2723, 1999 1063 1381 1448 2201]

<sup>4</sup> [RU 1987 2592, 1989 1226]

*Allegato*<sup>5</sup>  
(art. 1)

### Agevolazioni doganali

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
0103. 10 90 91 90	Animali della specie suina, vivi	per la ricerca o la medicina	10.—
0206. 41 91 49 91	Frattaglie della specie suina, congelate	per la fabbricazione di conserve per l'alimentazione di animali	5.—
0206. 30 91 49 91	Cotenna di maiale fresca, refrigerata o congelata	per la fabbricazione di gelatina	—,10
0404. 10 00	Siero di latte in polvere, demineralizzato	per la fabbricazione di prodotti alimentari o come foraggio di complemento per animali giovani	50.—
0407. 00 10	Uova di volatili, in guscio, fresche	come uova di trasformazione destinate all'industria alimentare	35.—
0511. 91 10 99 19	Merci di questa voce	per la fabbricazione di conserve per l'alimentazione di animali	—,10
0804. 20 20	Fichi, secchi	per la fabbricazione di surrogati del caffè	2.—
0805. 10 00	Arance amare, non involte, alla rinfusa	per la fabbricazione di confettura	3.—
0811. *10 00 *20 90 *90 10 *90 29	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, all'ingrosso	per l'ulteriore lavorazione	10.—
*			
Voce di tariffa	Osservazioni		
0811. 10 00 20 90 90 10 90 29	Per poter essere ammesse all'aliquota ridotta le frutta devono subire un procedimento di lavorazione. Il semplice imballaggio in recipienti più piccoli non costituisce una lavorazione ulteriore ai sensi dell'ordinanza.		

<sup>5</sup> Aggiornato dal n. I dell'O del DFF del 29 set. 1999 (RU **1999** 2706), dal n. I dell'O del DFF del 30 nov. 1999 (RU **1999** 3550 ), dal n. II dell'O del DFF del 10 dic. 1999 (RU **2000** 209), dal n. I dell'O del DFF del 19 gen. 2000 (RU **2000** 321), dal n. I dell'O del DFF del 30 marzo 2000 (RU **2000** 1016), dal n. I dell'O del DFF del 7 apr. 2000 (RU **2000** 1133), dal n. I dell'O del DFF del 24 mag. 2000 (RU **2000** 1432) e dal n. I dell'O del DFF del 29 giu. 2000 (RU **2000** 1752)..

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1001. 10 39	Frumento (grano) duro, non denaturato	per usi tecnici	3.—
1001. 90 31	Frumento (grano) tenero	per la fabbricazione di succedanei del caffè	2.—
1001. *90 39	Frumento (grano) tenero, non denaturato	per la fabbricazione di amido	1.60
1001. 90 39	Frumento (grano) e frumento segalato, non denaturato	per usi tecnici	28.—
1002. 00 11	Segala da semina	per taglio verde	10. —
1002. 00 39	Segala	per la fabbricazione di succedanei del caffè per usi tecnici	2.— 28. —
1003. 00 69	Orzo	per la fabbricazione di estratti di malto per alimenti	1.85
1005. 90 29	Granoturco	per la fabbricazione di pop-corn	—,50
1007. 00 29	Sorgo a grani	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	10.50
1008. 10 29	Grano saraceno	per la fabbricazione di derrate alimentari, senza residui per il foraggiamento	—,60
10 29		per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	8.50
1008. 20 29	Miglio	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	5.50

\*

Voce di tariffa	Osservazioni
1001. 90 39	<p>1. L'agevolazione doganale è concessa soltanto se dal frumento viene estratto almeno il 55% di farina di fabbricazione, poi trasformata in amido.</p> <p>2. Nella dichiarazione per l'importazione bisogna indicare come:  Destinatario: il titolare dell'impegno circa l'uso;  Importatore: un mulino contrattuale controllato dall'Ufficio federale dell'agricoltura che trasforma il frumento in farina per ordine del destinatario.</p>

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1008. 30 20	Scagliola	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	11. —
1008. 90 29	Triticale	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	13. 50
1008. 90 59	Altri cereali	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	14.00
1101. *00 29	Farina industriale di frumento, non denaturata	per la fabbricazione di amido	—,60
1101. 00 29	Farina di frumento	per usi tecnici	40. —
1102.	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato		
10 19	– di segala, non denaturata	per usi tecnici	10. —
10 29	– di segala, non denaturata	per usi tecnici	40. —
20 11	– di granturco, non denaturata	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	20. —
30 11	– di riso, non denaturata	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	20. —
90 10	– di triticale, non denaturata	per usi tecnici	40. —
90 29	– di altri cereali, non denaturati	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	20. —
90 29	– di altri cereali, non denaturati	per usi tecnici	19.50

\*

Voce di tariffa Osservazioni

1101.  
00 29 L'agevolazione doganale è concessa solo se dalla farina importata non viene estratto nessun altro prodotto.

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1103.	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali – semole e semolini		
11 19	-- friscello, di grano duro	per la fabbricazione di pasta	48. —
11 19	-- semolino di grano duro	per usi tecnici	4.50
11 99	-- altri	per usi tecnici	40. —
12 90	-- di avena	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10. —
12 90	-- di avena	per usi tecnici	10. —
13 90	-- di granoturco	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	4.50
13 90	-- di granoturco	per la produzione di alcol o per usi tecnici	4.50
14 90	-- di riso	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	4.50
14 90	-- di riso – di altri cereali	per usi tecnici	4.50
19 19	-- di segala, di frumento segalato o di triticale	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	40.—
19 19	-- di segala, di frumento segalato o di triticale	per usi tecnici	40.—
19 99	---- di altri cereali	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
19 99	---- di altri cereali – agglomerati in forma di pellets	per usi tecnici	10.—
21 90	-- di frumento -- di altri cereali	per usi tecnici	40.—
29 19	---- di segala, di frumento segalato o di triticale	per usi tecnici	40.—
29 99	---- di altri cereali	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
29 99	---- di altri cereali	per usi tecnici	10.—
1104.	Cereali altrimenti lavorati (p.es. mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati		

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
	– cereali schiacciati o in fiocchi		
11 90	-- di orzo	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
12 90	-- di avena	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
	-- di altri cereali		
19 99	---- di altri cereali	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
19 99	---- fiocchi di altri cereali	per usi tecnici	10.—
	– altri cereali lavorati (p. es., mondati, perlati, tagliati o spezzati)		
21 20	-- di orzo	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	16.20
21 20	-- di orzo	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
22 20	-- di avena	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
22 20	-- di avena	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	15.60
22 20	-- avena per farina, mondata, contenente ancora circa 10 per cento di grani non mondati	per la fabbricazione di prodotti finiti di avena	—,60
23 90	-- di granoturco	per l'alimentazione umana	10.—
		per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	
23 90	-- cosiddetto tritello di granoturco, cioè chicchi di granoturco spezzati grossolanamente, degerminati ed imbianchiti	per la fabbricazione di corn-flakes	4.50
23 90	-- di granoturco spezzati		1.—
	-- di altri cereali		
29 19	---- spelta decorticata (perlata)	per usi tecnici	110.—
29 19	---- di frumento (grano), di segala, di frumento segalato o di triticale	per l'alimentazione umana	40.—
29 22	---- di miglio	per usi tecnici	6.50
		per la fabbricazione di	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
29 22	--- di miglio	derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	10.—
29 99	--- di altri cereali	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
29 99	--- di altri cereali	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento per usi tecnici	10.—
30 89	– Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	per l'alimentazione umana, ma non per la sgrassatura parziale	26.13
30 89	– Germi di cereali	per la sgrassatura parziale, per l'alimentazione umana	28.80
30 89	– Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	per usi tecnici	10.—
1107.	Malto, anche torrefatto		
	– non torrefatto		
10 12	-- non franto	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	1.50
10 93	-- altro	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
	– torrefatto		
20 12	-- non franto	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	1.50
20 93	-- altro	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
1107.	Malto	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	
10 12	– non torrefatto		10.05
20 12	– torrefatto		11.15
1107.	Malto, anche torrefatto	per la fabbricazione di estratti di malto per alimenti	1.85
10 12			
20 12			
1108.	Amidi		
11 90	– amido di frumento	per la fabbricazione di destrina e glucosio	1.—
11 90	– amido di frumento	per altri usi tecnici	1.70



Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
12 90	– amido di granoturco	per la fabbricazione di destrina e glucosio	1.—
12 90	– amido di granoturco	per altri usi tecnici	1.50
13 90	– fecola di patate	per usi tecnici	1.—
14 90	– fecola di manioca	per usi tecnici	1.—
19 99	– altri amidi	per usi tecnici	1.—
1201.	Fave di soia	per l'estrazione di oli e la fabbricazione di maionese, salse per insalata e prodotti simili ai sensi degli art. 114–117 dell'ordinanza sulle derrate alimentari	—,10
00 23			
00 24			
1206.	Semi di girasole	per l'estrazione di oli e la fabbricazione di maionese, salse per insalata e prodotti simili ai sensi degli art. 114–117 dell'ordinanza sulle derrate alimentari	—,10
00 23			
00 24			
00 53			
00 54			
1404.	Linters di cotone, imbianchiti e sgrassati (idrofili)	per la filatura, fabbricazione di carta, preparazione di materie esplosive, cotone-collodio, cellulose, acetato di cellulosa e viscosa	3.—
20 90			
1501.	Strutto, fuso o pressato	per la fabbricazione di grassi commestibili	20.—
00 18			
00 19			
00 19	Sugna	come mezzo ausiliario nella fabbricazione del prosciutto	20.—
00 18	Grasso di maiale (incluso lo strutto)	per usi tecnici	1.—
00 19	e grasso di volatili		
00 28			
00 29			
1502.	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi	per la fabbricazione di grassi commestibili	15.—
00 91			
00 99			
00 91		per usi tecnici	1.—
00 99			
1503.	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati	per usi tecnici	1.—
00 91			
00 99			
1504.	Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	per usi tecnici	1.—
10 98			
10 99			
20 91			

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
20 99			
30 91			
30 99			
1504.	Olio di fegato	per usi veterinari	1.—
10 98			
10 99			
1506.	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	per usi tecnici	1.—
00 91			
00 99			
1507.	Olio di soia e sue frazioni, semiraffinati, ma non modificati chimicamente	per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili	139.70
90 98			
10 90	– anche raffinati	per usi tecnici	1.—
90 18			
90 19			
90 98			
90 99			
1507.	Frazioni dell'olio di soia, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di soia	per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili	
*90 18	– semiraffinati		142.70
*90 19	– raffinati		148.—
1507 / 1515	Grassi e oli vegetali, greggi	per la raffinazione e la fabbricazione di maionese, salse per insalata e prodotti simili ai sensi degli art. 114–117 dell'ordinanza sulle derrate alimentari	1.—
1507 / 1515	Grassi e oli vegetali, raffinati	per la fabbricazione di maionese, salse per insalata e prodotti simili ai sensi degli art. 114–117 dell'ordinanza sulle derrate alimentari	1.—
1508.	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	per usi tecnici	1.—
10 90			
90 18			
90 19			
90 98			
90 99			
*			
Voce di tariffa	Osservazioni		
1507.	L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.		
90 18			
90 19			

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
90 98	– semiraffinati	per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili	139.70
1508.	Frazioni dell'olio di arachide, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di arachide	per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili	
*90 18	– semiraffinati		142.70
*90 19	– raffinati		148.—
1509.	Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	per usi tecnici	1.—
10 91			
10 99			
90 91			
90 99			
1510.	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509	per usi tecnici	1.—
00 91			
00 99			
1511.	Olio di palma e sue frazioni, semiraffinati, ma non modificati chimicamente	per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili	139.70
90 98			
10 90	– anche raffinati	per usi tecnici	1.—
90 18			
90 19			
90 98			
90 99			
	Frazioni dell'olio di palma, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palma	per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili	
*90 18	– semiraffinati		142.70
*90 19	– raffinati		148.—

\*

Voce di tariffa	Osservazioni
1508.	L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.
90 18	
90 19	
1511.	
90 18	
90 19	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1512.	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e	per la fabbricazione di	139.70
19 98	loro frazioni, semiraffinati, ma non	grassi o di oli	
29 91	modificati chimicamente	commestibili	
11 90	– anche raffinati	per usi tecnici	1.—
19 18			
19 19			
19 98			
19 99			
21 90			
29 91			
29 99			
	Frazioni dell'olio di girasole o di cartamo, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di girasole o di cartamo		
*19 18	– semiraffinati		142.70
*19 19	– raffinati		148.—
1513.	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o	per usi tecnici	1.—
11 90	di babassù e loro frazioni, anche raffinati,		
19 18	ma non modificati chimicamente		
19 19			
19 98			
19 99			
21 90			
29 18			
29 19			
29 98			
29 99			
19 98	– semiraffinati	per la fabbricazione di	157.70
29 98		grassi o di oli commestibili	
	Frazioni dell'olio di babassù, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di babassù	per la fabbricazione di	
		grassi o di oli commestibili	
*29 18	– semiraffinate		142.70
*29 19	– raffinate		148.—

\*

Voce di tariffa	Osservazioni
1512.	L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedi-
19 18	mento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime
19 19	e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in
1513.	determinate forme per la vendita al minuto, non basta.
29 18	
29 19	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1514.	Oli di colza, di ravizzone o di senape,	per usi tecnici	1.—
10 90	e loro frazioni, anche raffinati, ma non mo-		
90 91	dificati chimicamente		
90 99			
90 91	– semiraffinati	per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili	139.70
1515.	Altri grassi e oli vegetali (compreso	per usi tecnici	1.—
11 90	l'olio di ioioba) e loro frazioni, fissi,		
19 91	anche raffinati, ma non modificati		
19 99	chimicamente		
21 90			
29 91			
29 99			
30 91			
30 99			
40 91			
40 99			
50 19			
50 91			
50 99			
60 91			
60 99			
90 13			
90 18			
90 19			
90 98			
90 99			
1515.	– semiraffinati	per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili	139.70
19 91			
29 91			
30 91			
40 91			
50 91			
60 91			
90 18			
90 98			

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1516.	Grassi e oli animali o vegetali e loro fra-	per la fabbricazione di	
*10 91	zioni, parzialmente o totalmente idrogenati,	grassi o di oli	
*10 99	interesterificati, riesterificati o elaidiniz-	commestibili	
*20 91	zati, raffinati, ma non altrimenti preparati,		
*20 99	diversi dagli oli di cocco o di palmisti		
	– semiraffinati		142.70
	– raffinati		148.—
10 91	Grassi e oli animali o vegetali e loro fra-	per usi tecnici	1.—
10 99	zioni, parzialmente o totalmente idrogenati,		
20 91	interesterificati, riesterificati o elaidiniz-		
20 99	zati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati		
1517.	Miscele liquide o preparazioni alimentari	per usi tecnici	1.—
90 61/	liquide di grassi o di oli animali o vegetali		
90 99	o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo		
1518.	Miscele non alimentari di oli	per usi tecnici	1.—
00 19	vegetali		
1701.	Zucchero cristallizzato, allo stato	per la fabbricazione di	20.58
11 00	solido, non lavorato, senza aggiunta	mannite, sorbite, dei loro	
12 00	di aromatizzanti o di coloranti	esteri e di acido	
99 99		gluconico	
11 00	Zuccheri greggi, allo stato solido,	per la raffinazione	35.05
12 00	non lavorati, senza aggiunta di aromatz- zanti o di coloranti		
1702.	Glucosio, allo stato solido, chimicamente	per usi tecnici	7.—
30 29	puro o no		
30 38			
1904.	Grani di cereali, frantumati e preparati	per la fabbricazione di	6.— *
90 99		corn flakes e prodotti simili	
2001.	Cetriolini, in recipienti eccedenti 50 kg	per l'ulteriore lavorazione	3.—
1010		industriale	

\*

Voce di tariffa Osservazioni

1516	L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedi-
10 91	mento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime
10 99	e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in
20 91	determinate forme per la vendita al minuto, non basta.
20 99	
1904	Merci nel traffico con la Comunità economica europea, con l'Associazione
90 99	europea di libero scambio e con Paesi che beneficiano di agevolazioni secondo l'ordinanza del 27 giugno 1995 <sup>6</sup> sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio: fr. 4.80.

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
2001. 2010	Cipolle argentate, in recipienti eccedenti 50 kg	per l'ulteriore lavorazione industriale	3.—
2002. 90 10	Polpe, puré e concentrati di pomodori, in recipienti di più di 5 kg, il cui tenore in estratto secco è di 25% in peso o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di conservazione o di condimento	per l'ulteriore lavorazione e condizionamento in recipienti ermeticamente chiusi di 5 kg o meno, nonché fabbricazione industriale di polvere di pomodoro	esenti
2002. 90 10	Polpe di pomodori, il cui tenore in estratto secco è di 7 a 10% in peso	per la fabbricazione di salse pronte per il consumo	esenti
2005. 40 10 51 10 90 11	Legumi da granella, sgranati, precotti o evaporati, dissecati, in recipienti di più di 5 kg	per la produzione di minestre e salse pronte per la cottura o il consumo	4.50
2008. 20 00 30 10 70 10 70 90 80 00	Polpe	per la fabbricazione di confettura, marmellata o elementi di frutta per ulteriore lavorazione	10.—
2009. 60 18	Succhi d'uva, non concentrati, non fermentati, senza aggiunta di alcole, in recipienti di capacità eccedente 3 l	per la fabbricazione di succhi d'uva analcolici	15.—
2102. 10 99	Sospensioni di lievito «Metiozim» composte di colture di lievito, di una miscela d'aminoacido e di una soluzione zuccherina	per l'estrazione della materia farmaceutica di base «S-adenosil-L-metionina (SAME)»	1.—
2102. 10 99	Lieviti della cantina di fermentazione, con un tenore in estratto secco sino al 20%	per l'ulteriore lavorazione per l'ottenimento di estratti, polvere e fiocchi per l'industria delle derrate alimentari	1.—
2103. 10 00	Salsa di soia	per l'ulteriore lavorazione	10.—
2103. 90 00	Salse	per la fabbricazione di maionese, salse per insalata e prodotti simili ai sensi degli art. 114–117 dell'ordinanza sulle derrate alimentari	10.—
2106. 90 30	Idrolizzati di proteine ed autolizzati di lievito	per l'ulteriore lavorazione (preparazione di condimenti per minestrone ecc.)	20.— <sup>7</sup>

<sup>7</sup> 2106.  
90 30 Merci provenienti dai Paesi della Comunità economica europea fr. 5.—.

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
2204. 29 41 29 42	Vini per la lavorazione industriale, bianchi o rossi	per l'ulteriore lavorazione, diversi dalla fabbricazione di bevande alcoliche	4.—
2302. 30 10	Crusche di frumento	per usi dietetici per l'alimentazione umana	70.—
30 10	Crusche di malto di frumento aromatizzate	per usi come prodotto ausiliario per la prepara- zione del pane	70.—
2309. *90 81 *90 82 *90 89	Preparazioni foraggiere senza valore nutritivo	per usi come ausiliare tecnologico per alimenti per animali della specie bovina, bovina, caprina, suina ed equina nonché per conigli e volatili da cortile	esenti
2309. 90 90	Pop-corn industriale	impiego come materiale d'imballaggio	1.—
2903. 13 00	Cloroformio (triclorometano) tecnico	per usi come solvente, per la raffinazione e sintesi	1.50
3823. 11 90	Acido stearico	per la fabbricazione di materie ausiliarie tessili e per spalmare la carta detta «autocopiante»	1.—
3824. 90 99	Preparazioni a base di caolino (slurry)	per l'ulteriore lavorazione	—.03
3920. 10 00/ 71 90 73 00/ 99 00	Altre lastre, altri fogli e pellicole di materie plastiche non alveolari, diversi da quelli di fibra vulcanizzata, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati a altre materie, senza supporto	per la fabbricazione di pellicole fotografiche, anche con semplice spalmatura di uno strato adesivo per l'emulsione sensibilizzata; fabbrica- zione di fogli appannati o resi antistatici, per l'industria grafica	10.—

\*

Voce di tariffa Osservazioni

2309. 90 81 90 82 90 89	Indicare nella dichiarazione per l'importazione il nome del prodotto secondo il permesso della stazione federale di ricerche per la produzione animale.
----------------------------------	---



Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
4104. 10 00/ 29 00	Cuoi umidi sottoposti a preconciatura, d'un tenore in acqua superiore al 50 % in peso	per la concia	—,30
4105. 11 00/ 12 00			
4106. 11 00/ 12 00			
4107. 10 00/ 90 00			
4703. 21 00 29 00	Paste chimiche di legno, al solfato, diverse da quelle per dissoluzione	per la fabbricazione di carte e cartoni, pannolini e simili	—,10 —,35
4705. 00 00	Paste chimiche di legno, trattate chimicamente, termicamente e meccanicamente (CTMP = Chemical Thermo-Mecanical Pulp)	per la fabbricazione di carte e cartoni, pannolini e simili	—,10
4810. 12 00	Cartone di cellulosa, in rotoli	per la fabbricazione di ritagli d'imballaggi per sigarette, cosiddetti «hinge lid (HL)»	6.—
4810. 12 00	Carta, liscia non stampata, imbianchita, senza fibre approntate meccanicamente, ricoperta su una faccia con caolino, in rotoli o in fogli	ricopertura di lastre di polistirolo spongioso utilizzate per la fabbricazione di display o come materiale da stand delle fiere	6.—
4810. 39 00	Cartone Kraft, patinato su una faccia	per la fabbricazione d'imballaggi	esente
5007. 10 00 20 10 20 20 90 10 90 20	Tessuti di seta o di cascami di seta, greggi, scruditi, imbianchiti o tinti	ricami industriali	150.—
5007. 20 10	Tessuti honan e altri tessuti simili dell'Asia orientale, interamente di seta selvatica, greggi, scruditi o imbianchiti	per la tingitura e la stampatura	200.—
5111. 11 00 19 00 90 00	Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati	tessuti di fondo per ricami chimici	25.—

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
5112. 11 10 11 90 19 10 19 90 90 10 90 90	Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati	tessuti di fondo per ricami chimici	25.—
5208. 11 00/ 19 00	Tessuti batista, calicò, cambri mussolina, nansooc, percalle e velo di cotone, greggi, di peso non eccedente 60 g per m <sup>2</sup>	ricami industriali	50.—
5210. 11 00/ 19 00			
5212. 11 00			
5208. 11 00/ 19 00	Tessuti batista, calicò, cambri mussolina, nansooc, percalle e velo di cotone, greggi, di peso da 60 g a 120 g per m <sup>2</sup>	ricami industriali	10.—
5210. 11 00/ 19 00			
5212. 11 00			
5208. 12 00/ 19 00	Tessuti di cotone, greggi o cremati su greggio, di peso eccedente 120 g per m <sup>2</sup>	ricami industriali	20.—
5209. 11 00/ 19 00			
5210. 11 00/ 19 00			
5211. 11 00/ 19 00			
5212. 11 00 21 00			
5402. 10 00 41 00 51 00	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), di poliammidi, greggi, imbianchiti od appannati in bianco, non testurizzati, non ritorti, di 16,7 decitex o meno, non condizionati per la vendita al minuto	per l'avvolgimento a spirale	10.—
5402. 20 00	Filati da multifilamenti, di colore bianco greggio o tinti nella massa, aventi un titolo variante da 1100 a 5500 decitex	per la fabbricazione di corde, cordoncini, nastri e cinghie	8.—

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
5402. 31 00	Cordura, filati testurizzati, di poliammidi, aventi un titolo variante tra 180 e 360 dtex	per la torcitura o la tessitura	55.—
5402. 32 00	Cordura, filati testurizzati, di poliammidi, aventi un titolo di 560 dtex	per la torcitura o la tessitura	40.—
5402. 32 00	Filati di filamenti di poliammidi, testurizzati e a cordoncino	per la fabbricazione di tappeti	70.—
5402. 49 00 59 00	Filati di filamenti sintetici (fili di elastomero), di poliuretano, greggi, imbianchiti od appannati in bianco, non testurizzati, non ritorti, non condizionati per la vendita al minuto	per l'avvolgimento a spirale	10.—
5404. 10 00	Monofili (fili di elastomero) di poliuretano, greggi, imbianchiti od appannati in bianco	per l'avvolgimento a spirale	10.—
5404. 10 00	Monofili sintetici, della lunghezza di 1,5 m al massimo, anche in fasci, misti con altre fibre	per la fabbricazione di spazzole e pennelli, scope e spolverini	30.—
5407. 41 00 42 00 51 00 52 00 61 10 61 20 69 10 69 20 71 00 72 00 81 00 82 00 91 00 92 00	Tessuti di filati di filamenti sintetici, greggi, imbianchiti, appannati in bianco o tinti	ricami industriali	100.—
5407. 71 00 72 00 81 00 82 00 91 00 92 00	Tessuti di filati di filamenti di alcole polivinilico, greggi o tinti, di peso non eccedente 50 g per m <sup>2</sup> (garza per ricami chimici)	tessuti di fondo per ricami chimici	30.—
5408. 21 00 31 00	Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti di prodotti della voce 5405, greggi, imbianchiti o appannati in bianco	ricami industriali	70.—
5512. 11 00 19 10 21 00 29 10 91 00	Tessuti di fibre sintetiche discontinue, greggi, imbianchiti o tinti	ricami industriali	50.—

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
99 10	Tessuti di fibre sintetiche discontinue, greggi imbianchiti o tinti, di un peso per m <sup>2</sup>	ricami industriali	
5513.	– non eccedente 170 g		50.—
11 00/ 29 00			
5514.	– eccedente 170 g		50.—
11 00/ 29 00			
5515.	Altri tessuti di fibre sintetiche discontinue, greggi, imbianchiti o tinti	ricami industriali	50.—
11 10			
11 20			
12 10			
12 20			
13 10			
13 20			
19 10			
19 20			
21 10			
21 20			
22 10			
22 20			
29 10			
29 20			
91 10			
91 20			
92 10			
92 20			
99 10			
99 20			
5516.	Tessuti di fibre artificiali discontinue, greggi	ricami industriali	30.—
11 00			
21 00			
31 00			
41 00			
91 00			
5906.	Stoffe a maglia di iuta, impregnate di gomma naturale mediante procedimento d'immersione, in pezza	per la fabbricazione di supporti antisdrucchiolevoli per tappeti	38.—
91 00			
5911.	Stoffe per carde, con intercalazione o spalmatura di gomma o di sostanze simili	per la fabbricazione di guarniture di carde	5.—
10 00			
6309.	Oggetti da rigattiere, di materie tessili, recanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili	per la sfilacciatura o per la fabbricazione di strofinacci	–.03
00 00			
6403.	Calzature	per la fabbricazione di pattini da ghiaccio e pattini a rotelle	.—
19 00			

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
7019. 90 90	Sacchi filtranti (tasche) di fliselina di fibre di poliestere con strati intermedi di fibre di vetro	per la fabbricazione di filtri	27.—
7204. 49 00	Autoveicoli, usati, di ferro o di acciaio	per la frantumazione (shredder)	esenti
7225. 11 11/ 19 90	Lamiere dette «magnetiche», di acciaio al silicio, in lastre o in nastri, senza riguardo alla larghezza	costruzione di parti elettriche di macchine ed apparecchi	—,20
7226. 11 11/ 19 90			
7601. 20 00	Alluminio greggio	per la pressione, laminazione o trafilatura	10.—
7605. 21 00	Fili di alluminio	per la trafilatura e ulteriore lavorazione industriale	—,60

